

DELIBERA NR. 53 DD. 04/07/2019

Oggetto: Autorizzazione al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Denno per l'esecuzione dell'opera " REALIZZAZIONE VASCA DI COMPENSAZIONE E ADDUZIONI PRINCIPALI PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLE DERIVAZIONI IRRIGUE DAL TORRENTE LOVERNATICO" sulla p.f. 1341 in C.C. Denno II previa sospensione del diritto d'uso civico gravante sulla medesima area.
Integrazione della delibera nr. 29 d.d. 23/04/2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera giunta nr. 29 d.d. 23/04/2019 con cui è stato disposto quanto segue:

1. **Di richiedere** al Servizio Autonomie locali della Provincia per quanto in premessa esposto ed ai sensi del comma 6 dell'art. 15 della L.P. 6/2005, la sospensione del diritto d'uso civico gravante la p.f. 1341 in C.C. Denno II in località Pinè, nella parte evidenziata nella planimetria 1:1.000 a firma dell'ing. Federico Vivari allegata sub. lett.a), da darsi in concessione al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Denno, a partire dalla sottoscrizione della concessione e per anni 30 (trenta) per il mantenimento della vasca di accumulo già esistente, la realizzazione di una nuova vasca di accumulo di acqua uso irriguo collegata alla prima e necessaria viabilità di accesso/manovra, per un'estensione di circa mq. 937.
2. **Di autorizzare** il predetto CMF (cod. fiscale 80014150223) alla realizzazione delle opere previste nel progetto a firma dell'ing. Federico Vivari di Trento, subordinatamente all'acquisizione dell'autorizzazione di cui al punto 1); peraltro detta autorizzazione non ha alcun effetto dal punto di vista urbanistico, per questo il concessionario dovrà presentare specifica e regolare domanda al Comune amministrativo di Denno.
3. **Di approvare** l'allegato schema di concessione autorizzando il Sindaco alla sua sottoscrizione subordinatamente all'acquisizione della sospensione di cui al punto 1).
4. **Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta spese per l'Amministrazione comunale.
5. **Di impegnarsi** ad utilizzare i proventi della concessione in argomento, da introitare al cap. 485 (E) cod. 31321 Piano dei conti finanziario, sul bilancio degli esercizi di competenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della LP 6/2005 ovvero per "la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per l'amministrazione e gestione del patrimonio d'uso civico".

omissis

Osservato che con nota d.d. 7/05/2019 ns. prot. 2000 è stata inoltrata richiesta al Servizio Autonomie locali in attuazione del punto 1) del predetto dispositivo;

Rilevato che il Servizio Autonomie Locali – Ufficio Affari giuridici ha sospeso il procedimento di competenza comunicando con nota prot. 381863 d.d. 14/06/2019 quanto segue:

Il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso, ai sensi dell'art. 3 della L.P. 23/92, dalla data della presente fino alla presentazione da parte Vs. dei chiarimenti di cui sotto. Dalla lettura della deliberazione risulta che la sospensione del vincolo civico su parte della p.f. 1340 C.C. Denno II è finalizzata anche a regolarizzare una situazione di fatto esistente che riguarda la vasca di accumulo..

Pertanto nell'autorizzare la sospensione del vincolo d'uso civico per la realizzazione della nuova vasca si rende necessario anche regolarizzare la situazione progressa, dando atto del rispetto dell'articolo 21 comma 1 e comma 3 lett. a) e b) della L.P. 14 giugno 2005 n. 6 e cioè che la

situazione da regolarizzare è preesistente alla data di entrata in vigore della L.P.6/05, che il bene non è intercluso o non interrompe la continuità del demanio e che le eventuali opere realizzate non sono in contrasto con le vigenti disposizioni in materia urbanistica ed ambientale. Il secondo comma dell'articolo 21 impone poi che, nel caso di regolarizzazione di situazioni riconducibili all'articolo 15, i soggetti interessati all'utilizzo del bene abbiano pagato all'amministrazione una somma pari a quella dovuta a titolo di corrispettivo per il periodo corrispondente a quello di effettivo utilizzo.

Fatto presente che l'art. 17 del Regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 6/04/2006 nr. 6-59/Leg prevede testualmente che:

1. In relazione a quanto disposto dall'art.15, comma 2 e 3, della legge provinciale il corrispettivo può consistere anche in prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria o di miglioria dei beni stessi o comunque del patrimonio di uso civico in generale ovvero, in tutto o in parte, nell'offerta, da parte dei concessionari o dei titolari del diritto reale, di condizioni di favore nella fruizione dei beni e dei servizi ai titolari del diritto di uso civico.

Verificato che per la regolarizzazione della vasca preesistente occupante una superficie di ca. 400 mq., sussistono i requisiti di cui all'art. 21 comma 1 e comma 3 lett. a) e b) della L.P. 14 giugno 2005 n. 6 e precisamente:

- la situazione da regolarizzare è preesistente alla data di entrata in vigore della L.P. 6/05 risalendo la costruzione agli anni '80;
 - il bene non è intercluso/non interrompe la continuità del demanio, ed inoltre le opere realizzate non sono in contrasto con le vigenti disposizioni in materia urbanistica ed ambientale;
- infine è riconosciuto che ai sensi del comma 2 del medesimo art. 21:
- il Consorzio di Miglioramento Fondiario di Denno ha concorso alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio di uso civico in generale intervenendo sull'impianto irriguo (in particolare fondi rustici loc. Pinè e Luc) in misura superiore al valore economico che verrà richiesto pro futuro per la parte della "vasca esistente" (ca. 100 euro annui).

Fermo restando quant'altro deliberato con il provvedimento nr. 29 d.d. 23/04/2019;

Visto il vigente Statuto comunale con particolare riguardo all'art. 32 lett. k) e dato atto della propria competenza a deliberare trattandosi di sospensione del diritto d'uso civico;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con la L.R. 3/05/2018 nr. 2;

Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa espresso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze, così come richiesto dall'art. 185 della predetta LR 2/2018;

Preso atto che sulla presente deliberazione non necessita acquisire il parere di regolarità contabile (art. 185) né di attestazione di copertura della spesa (art. 187 LR 2/2018) da parte del responsabile del servizio finanziario, in quanto non comporta oneri a carico del bilancio comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei termini di legge,

DELIBERA

1.Di integrare la delibera nr. 29 d.d. 23/04/2019 in ordine ai rilievi mossi dal Servizio Autonomie locali della Provincia, avente ad oggetto la sospensione del diritto d'uso civico gravante la p.f. 1341 in C.C. Denno II, località Pinè, nella parte evidenziata in planimetria ed in particolare con riferimento alla vasca preesistente, riconoscendo ai fini della sua regolarizzazione che ricorrono i presupposti di cui all'art. 21 commi 1, 2 e 3 lett. a) e b) della L.P. 14 giugno 2005 n. 6 e precisamente:

- la situazione da regolarizzare è preesistente alla data di entrata in vigore della L.P. 6/05 risalendo la costruzione agli anni ottanta;

- il bene concessionato non interrompe la continuità del demanio ed inoltre le opere realizzate non sono in contrasto con le vigenti disposizioni in materia urbanistica ed ambientale;
- il concessionario Consorzio di Miglioramento Fondiario di Denno ha concorso nel periodo di pregresso utilizzo della p.f. 1341, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio di uso civico in generale intervenendo sull'impianto irriguo (in particolare fondi rustici loc. Pinè e Luc) in misura superiore al valore economico che verrà richiesto pro futuro per la parte della "vasca esistente" (ca. 100 euro annui).

2.Di evidenziare ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta, sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 3/05/2018, n. 2;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs, 2 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e ss.mm..

Data l'opportunità di far riprendere i termini di conclusione del procedimento di sospensione dell'uso civico presso il Servizio Autonomie locali, a seguito di separata votazione dall'esito favorevole unanime analogamente alla prima, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, IV° comma, della più volte citata LR 2/2018.